



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE**

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n.150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTI i DD.MM. in data 10 agosto 2016 e 20 giugno 2017, registrati alla Corte dei Conti, rispettivamente, il 14 settembre 2016 ed il 21 luglio 2017, con i quali sono stati approvati i Sistemi di misurazione e valutazione della performance individuale del personale contrattualizzato dell’Amministrazione Civile dell’Interno, entrati in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2017 e dal 1° gennaio 2018, adottati al fine di promuovere una maggiore valorizzazione del merito, delle competenze e delle capacità delle citate categorie di personale contrattualizzato;

VISTI i propri decreti in data 7 maggio, 4 giugno e 6 luglio 2018 con i quali si è proceduto, rispettivamente, alla costituzione ed alle successive modifiche della composizione del Consiglio di Conciliazione, organo che interviene, su richiesta dell’interessato in caso di disaccordo con il giudizio di valutazione attribuito in seconda istanza, fatto salvo l’eventuale ricorso agli ordinari strumenti giurisdizionali;

CONSIDERATO che, a seguito della fase di prima applicazione del Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale del personale contrattualizzato, è emersa l’opportunità di apportare talune modifiche alla composizione del Consiglio di Conciliazione, confermando la funzione neutrale e terza di tale organismo rispetto ai processi di valutazione, nonché di fornire alcune linee guida al fine di migliorarne l’assetto organizzativo e di funzionamento in un’ottica di celerità, efficacia, efficienza ed economicità delle procedure di conciliazione;

CONSIDERATO, altresì, che il suddetto Sistema espressamente dispone che il Consiglio di Conciliazione sia presieduto da un rappresentante apicale dell’Amministrazione, estraneo ai processi di valutazione e di voler confermare, in tale ruolo di garanzia, il responsabile dell’Ispettorato generale di Amministrazione;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

RAVVISATA, inoltre, l'opportunità che la composizione del Consiglio di Conciliazione risulti tale da garantire i principi di "imparzialità" e di "competenza tecnico-giuridica";

SENTITE le OO.SS. rappresentative delle categorie interessate;

DECRETA

Art. 1

La composizione del "Consiglio di Conciliazione" previsto dai Sistemi di misurazione e valutazione della performance individuale del personale contrattualizzato, dell'Amministrazione Civile dell'Interno è così determinata:

Prefetto dr.ssa Giuliana PERROTTA

Capo dell'Ispettorato Generale di Amministrazione
o Ispettore Generale delegato

Presidente;

Viceprefetto dr.ssa Monica FERRARA MINOLFI

Dirigente dell'Ufficio V – Valutazione del Dipartimento
per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile
e per le Risorse Finanziarie e Strumentali

Componente;

Viceprefetto dr.ssa Maria VERCILLO

rappresentante dell'Ufficio del responsabile per la prevenzione
della corruzione e della trasparenza

Componente;

Viceprefetto aggiunto dr. Marco CACCIAGUERRA

del Dipartimento per le Politiche del Personale
dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Finanziarie
e Strumentali

Componente;

Dirigente di II Fascia dell'Area I dr. Natale CARONE

del Dipartimento per le Politiche del Personale
dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Finanziarie
e Strumentali

Componente;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Art. 2

Ove, in relazione a specifiche istanze poste all'esame, se ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio di Conciliazione può essere integrato con la partecipazione del dirigente dell'Ufficio di Valutazione e/o del dirigente dell'Ufficio di Pianificazione, Programmazione e controllo di gestione di altro Dipartimento interessato;

Art. 3

Al fine di favorire la presenza delle parti effettivamente interessate al processo di valutazione, dovranno essere attivati idonei strumenti di comunicazione in videoconferenza o altri tipi di canale telematico.

Fatta salva la già prevista facoltà per il dipendente valutato di ricorrere all'assistenza di persona di fiducia, si dispone che, ove sussistano giustificati motivi che impediscano la presenza di una o di entrambe le parti convocate, queste dovranno essere rappresentate rispettivamente da un rappresentante sindacale per il valutato e da un qualificato rappresentante dell'Amministrazione per il valutatore;

Art. 4

I componenti del Consiglio di Conciliazione restano in carica un anno e possono essere rinnovati nell'incarico. La partecipazione al Consiglio di Conciliazione è a titolo gratuito e non dà luogo alla corresponsione di gettoni di presenza, di compensi o altre indennità di alcun tipo.

Art. 5

Sono incaricati di svolgere rispettivamente le funzioni di segretario effettivo e segretario supplente il funzionario amministrativo *Sig. Arnaldo DE LUCIA* e il funzionario amministrativo *dr.ssa Rosalinda DE SANTIS*;

Art. 6

In ossequio ai principi definiti dalla normativa vigente e dalle delibere della CIVIT e ora dal Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi del d. lgs. n. 74 del 27 maggio 2017, le procedure di conciliazione devono essere rivolte a risolvere i conflitti insorti nell'ambito del processo di valutazione al fine di prevenire l'eventuale contenzioso in sede giurisdizionale e



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

devono ispirarsi a principi di celerità, efficacia, efficienza ed economicità; a tale riguardo si stabilisce che le istanze finalizzate all'avvio del procedimento di conciliazione, regolarmente istruite e opportunamente motivate secondo quanto previsto dal Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale, dovranno riguardare controversie la cui mancata risoluzione possa determinare un effettivo nocumento per il dipendente valutato.

Art. 7

Il Consiglio di Conciliazione, al termine delle audizioni, dovrà redigere una proposta conciliativa da sottoporre contestualmente alle parti convenute al fine di giungere ad una convergente adesione alla medesima.

L'esito del tentativo di conciliazione dovrà essere opportunamente verbalizzato e sottoscritto dalle parti interessate che, contestualmente, dovranno esprimere l'adesione o il dissenso rispetto alla proposta stessa.

L'eventuale adesione alla proposta formulata determinerà automaticamente la nuova valutazione.

Art. 8

La proposta conciliativa non può, in alcun caso, determinare effetti peggiorativi sulla valutazione attribuita dal Valutatore di seconda istanza.

Roma, 20 FEB. 2019

IL CAPO DIPARTIMENTO
Varratta

uifm
DL.